

**DELIBERA N. DL/69/2018/CRL/COM PROPOSTA DI SANZIONE ALLA SOCIETA'
CANALE 10 SRL (SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE “CANALE
10”)**

**OGGETTO: proposta di sanzione ALLA SOCIETA' CANALE 10 SRL (SERVIZIO DI MEDIA
AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE “CANALE 10”) per la violazione delle disposizioni
contenute nel DLGS 177/05, art. 36-bis, art. 37 comma 1, come modificato dal D.LGS. 44/2010 e
dell'art. 3, commi 1 e 2, della Delibera Agcom n. 538/01/CSP.**

IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI

NELLA riunione del 31 luglio 2018 presso il Consiglio regionale del Lazio, via della Pisana
1301, 00163 – Roma;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”, pubblicata nel
supplemento ordinario n. 154/L alla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana – serie generale del 31
luglio 1997, n. 177;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “Individuazione degli indirizzi
generali relativi ai Comitati regionali per le comunicazioni”;

VISTA la delibera 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “Approvazione del regolamento
relativo alla definizione delle materie di competenza dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
delegabili ai Comitati regionali per le comunicazioni e successive integrazioni”;

VISTA la legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 “Nuovo Statuto della Regione Lazio” e
successive modifiche;

VISTA la legge regionale 28 ottobre 2016, n.13, recante “Disposizioni di riordino in materia di
informazione e comunicazione”, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio del 2
novembre 2016, n. 87;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “Modifiche al sistema penale” pubblicata
nel supplemento ordinario alla G. U. della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n. 329;

VISTO il decreto ministeriale 9 dicembre 1993, n. 581 “Regolamento in materia di
sponsorizzazione di programmi radiotelevisivi e offerte al pubblico”;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante “Regolamento in materia di
pubblicità radiotelevisiva e televendite”, e successive modifiche;

VISTA la delibera n. 34/05/CSP, dell’8 marzo 2005, recante “Modifiche al regolamento in
materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite di cui alla delibera n. 538/01/CSP”, ed in particolare
l’art. 5-ter;

VISTO il “Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – serie generale del 7 settembre 2005, n. 208, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – serie generale del 29 marzo 2010, n. 73;

VISTA la delibera n. 632/07/CONS, del 12 dicembre 2007, “Approvazione delle linee guida relative all’attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell’emittenza radiotelevisiva locale”;

VISTA la delibera dell’Autorità 668/09/CONS, del 26 novembre 2009, recante “Delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni” che delega al Co.Re.Com. Lazio, in esito all’istruttoria sul possesso dei requisiti, l’esercizio della funzione di “Vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, inclusa la tutela del pluralismo, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell’emittenza locale secondo le linee-guida dettate dall’Autorità e la successiva verifica di conformità alla vigente disciplina in materia di diffusione radiotelevisiva, ed eventuale avvio delle conseguenti istruttorie procedimentali”;

VISTA la Convenzione del 16 dicembre 2009 recante “Delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni” che delega al CORECOM Lazio l’esercizio della funzione di “vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, inclusa la tutela del pluralismo, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell’emittenza locale secondo le linee guida dettate dall’Autorità e la successiva verifica di conformità alla vigente disciplina in materia di diffusione radiotelevisiva, ed eventuale avvio delle conseguenti istruttorie procedimentali”;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante il “Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS, del 16 ottobre 2015;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, “Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”;

VISTO l’Accordo Quadro del 28 novembre 2017, tra l’Autorità e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative, delle Regioni e delle Province autonome, approvato dall’Autorità con delibera 395/17/CONS;

VISTA la convenzione tra il Co.Re.Com. e l’AGCOM, stipulata in data 5 marzo 2018, con la quale si è proceduto al conferimento di nuove deleghe al Co.Re.Com.;

CONSIDERATO che, in data 04 maggio 2018, con nota Prot. n RT 489/18, inviata via PEC alla società Canale Dieci S.r.l., il Co.Re.Com. Lazio chiedeva di fornire le registrazioni dei programmi trasmessi dal servizio di media audiovisivo in ambito locale “Canale 10” nel periodo compreso tra le

ore 00.00 del 01/04/2018 e le ore 24.00 del 30/04/2018 per il monitoraggio in materia di pluralismo politico-sociale e tra le ore 00.00 del 16/04/2018 alle ore 24.00 del 22/04/2018 per il monitoraggio degli obblighi di programmazione, pubblicità, garanzia dell'utenza e tutela dei minori;

CONSIDERATO che, in data 14 maggio 2018, nostro prot. n. RT 533/18 del 16 maggio 2018, la società Canale Dieci srl ha provveduto a consegnare presso il Co.Re.Com. Lazio n. 17 cd contenenti le registrazioni richieste;

CONSIDERATO che, con determinazione dirigenziale del 10 aprile 2017, n. 242, il servizio di monitoraggio delle trasmissioni delle emittenti televisive locali, per il Co.Re.Com. Lazio, per l'anno 2018, è stato affidato alla società Osservatorio di Pavia c/o Cares srl, con sede in Via Roma, 10 – 27100 – Pavia (Pv), CF e P.IVA 01094390182;

PRESO ATTO che, dalle risultanze dell'attività di monitoraggio, fornite dalla società Osservatorio di Pavia c/o Cares srl, in data 18 giugno 2018, prot. n. RT/636/18, sono segnalate delle violazioni derivanti dalla mancata riconoscibilità del messaggio pubblicitario ed in particolare nelle giornate del 17 aprile 2018, del 20 aprile ed in replica il 21 aprile 2018, nella trasmissione "*State Comodi*" vengono rappresentate le attività commerciali e professionali degli ospiti senza alcuna segnalazione né di inserimento di prodotti all'inizio del programma, né di pubblicità o messaggio promozionale durante il programma stesso;

RILEVATO in particolare che, dalla visione dei supporti magnetici, si riscontrano le seguenti casistiche:

- Nella giornata del 17 aprile 2018, alle ore 16:08:08, ospite Valeria Allocca, titolare del centro estetico "Il Tempio di Valeria" vengono mandate in onda immagini del centro con logo ed esempi di trattamento, in particolare: dalle ore 16:38:34 alle ore 16:44:50.
- Nella giornata del 17 aprile 2018, ospite la nutrizionista Rosanna Provenzano, alle 16:29:58, alle 16:32:20 ed alle 17:16:54 compaiono delle sovraimpressioni con il suo indirizzo web: www.nutrizionistaprovenzano.it;
- Nella giornata del 17 aprile, ospite il chirurgo estetico Andrea Garelli, alle 15:56:08 ed alle 17:06:52 viene mandata in onda una sovraimpressione con l'indirizzo web del suo sito;
- Nella giornata del 20 aprile 2018, ospite la nutrizionista Rosanna Provenzano, alle 21:36:26 compare in sovraimpressioni il suo indirizzo web: www.nutrizionistaprovenzano.it;
- Nella giornata del 20 aprile 2018, ospite lo chef Davide Sagliocco, alle ore 21:51:09, inizia una dimostrazione in studio del corso di formazione alberghiera con alle spalle il logo di Eatò Bistrò. Alle 22:03:07 parte un filmato in cui lo chef Davide Sagliocco pubblicizza il ristorante Eatò Bistrò di Ostia in cui lavora, mentre alle 22:15:12 appare in sovraimpressione il suo indirizzo web: www.davidesagliocco.com.
- Nella giornata del 21 aprile dalle ore 01:16:26 alle ore 02:36:58 viene mandata in onda una replica della puntata del 20 aprile;
- Nella giornata del 21 aprile dalle ore 09:27:06 alle ore 10:47:38 viene mandata in onda una replica della puntata del 20 aprile;

CONSIDERATO che il CO.RE.COM. Lazio, nell'ambito dell'esercizio delle funzioni di vigilanza sulle trasmissioni televisive, con atto n. CONT. N 8 ANNO 2018/N° PROC. 8/18 del 22 giugno 2018, accertava e contestava, alla Società Canale Dieci srl., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale in tecnica digitale denominato " Canale 10", la presunta violazione delle disposizioni contenute negli articoli 36-bis e 37, comma 1, del d.lgs n. 177/05, come modificato dal DLGS 44/2010 e nell'articolo 3, commi 1 e 2 della delibera n. 538/01/CSP, per il mancato rispetto della normativa sulla pubblicità;

PRESO ATTO che, la Società Canale Dieci srl non ha fatto pervenire alcuno scritto difensivo, documento o richiesta di audizione entro il termine di trenta giorni dal citato atto di contestazione;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 36-bis, comma 1, lettera a) del d.lgs n. 177/05, *“le comunicazioni commerciali audiovisive sono prontamente riconoscibili come tali; sono proibite le comunicazioni commerciali audiovisive occulte”*;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 37, comma 1, del d.lgs n. 177/05, *“la pubblicità televisiva e le televendite devono essere chiaramente riconoscibili e distinguibili dal contenuto editoriale. Senza pregiudicare l'uso di nuove tecniche pubblicitarie, la pubblicità televisiva e le televendite devono essere tenute nettamente distinte dal resto del programma con mezzi ottici ovvero acustici o spaziali”*;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, della delibera n. 538/01/CSP, le comunicazioni commerciali audiovisive devono essere chiaramente riconoscibili come tali e distinguersi nettamente dal resto della programmazione attraverso l'uso di mezzi di evidente percezione ottici nei programmi televisivi e i fornitori di servizi di media audiovisivi sono tenuti a inserire sullo schermo televisivo, in modo chiaramente leggibile, la scritta “pubblicità” o “televendita”, rispettivamente nel corso della trasmissione del messaggio pubblicitario o della televendita;

RILEVATO che la violazione del predetto obbligo è amministrativamente sanzionata ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 2, del “Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite”, di cui alla delibera n. 538/01/CSP e successive modifiche e integrazioni, per cui è prevista una sanzione da euro 1.329,00 (euro milletrecentoventinove/00) a euro 25.822,80 (euro venticinquemilaottocentoventidue/80), ai sensi e per gli effetti dell'articolo 51, commi 2, lettera a), e 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

UDITO il parere favorevole del Responsabile della Struttura di supporto al Corecom Lazio, dott. Aurelio Lo Fazio;

DELIBERA

con votazione unanime, per quanto riportato in premessa:

1. Di formulare la proposta di sanzione a carico della società Canale 10 srl, con sede legale in Via dei Galeoni, 30 – 00122 Roma (Rm), C.F. e P.I. 03305250924, fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale in tecnica digitale denominato "Canale 10", per la violazione delle disposizioni contenute negli articoli 36-bis, 37 comma 1 del d.lgs n. 177/05 e nell'articolo 3, commi 1 e 2 della delibera n. 538/01/CSP, per il mancato rispetto della normativa sulla pubblicità nel programma "State Comodi", come specificato in premessa.
2. Di dare mandato al Responsabile della Struttura di supporto al Co.Re.Com. Lazio di adottare i necessari adempimenti per l'attuazione della presente deliberazione.

Roma, 31 luglio 2018

F.to Il Presidente del Co.Re.Com. Lazio
Michele Petrucci